



CONFINDUSTRIA

DL Covid
Prime indicazioni

18 marzo 2022

1. Premessa

Il Consiglio dei ministri ha approvato il 17 marzo un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza alla cessazione dello stato di emergenza prevista al 31 marzo 2022.

Si riporta nel seguito una prima analisi – corredata da indicazioni operative per le imprese - riguardo alle misure contenute nel decreto relative alle attività lavorative.

2. Protocolli di sicurezza anticontagio

Anche nel nuovo impianto, i Protocolli di sicurezza anticontagio continuano a costituire il riferimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e produttive.

Al contempo, non è ancora chiarito in modo inequivoco se la loro applicazione resterà prescritta dalla legge come condizione per lo svolgimento dell'attività di impresa oppure no.

In ogni caso, considerato anche che i dati epidemiologici confermano che il rischio da contagio da COVID-19 non è ancora venuto meno (nemmeno per le fasce di popolazione protette dalla vaccinazione), la nostra indicazione è **di continuare ad applicare i Protocolli**, quali strumenti per assicurare la protezione dell'attività imprenditoriale e dei lavoratori.

Ciò **anche ai fini dell'art. 29-bis del DL n. 23/2020**. Come noto, tale norma prevede la presunzione di pieno adempimento degli obblighi di cui all'art. 2087 c.c. per il datore di lavoro che applica, adotta e mantiene le prescrizioni contenute nel Protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, nonché negli altri protocolli adottati a livello nazionale per fronteggiare la pandemia (es. Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri e il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica).

Considerato che l'operatività dell'art. 29-bis non è legata al perdurare dello stato di emergenza, si ritiene che la applicazione dei Protocolli, integrati secondo l'evoluzione delle indicazioni normative e scientifiche, **continui a garantire la piena copertura ex art. 29-bis del DL n. 23/2020**.

3. Misure legate al perdurare della diffusione del COVID-19

Nel nuovo impianto, sono prorogate fino al 30 giugno 2022:

- le disposizioni in tema di **lavoro agile semplificato o emergenziale**, che ne consentono il ricorso anche in assenza degli accordi individuali (art. 90, co. 3 e 4 del DL n. 34/2020);
- le disposizioni inerenti ai lavoratori fragili e, in particolare, alla prestazione lavorativa in modalità agile (art. 26, 2-bis del 18/2020).

Inoltre, fino al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1 metro, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) ex art. 74, co. 1 D.Lgs n. 81/2008.

Infine, rimane in vigore l'**art. 42 del DL n. 18/2020**, che equipara l'infezione da COVID-19 all'infortunio sul lavoro, in quanto privo di un termine di scadenza o di collegamenti con il perdurare dello stato di emergenza.

4. Sistema green pass base e green pass rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro

I lavoratori over 50 ritornano al sistema del c.d. green pass base per l'accesso ai luoghi di lavoro.

Pertanto, fermo l'obbligo vaccinale per gli over 50 (art. 4-quater del DL n. 44/2021), fino al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, **i lavoratori ultracinquantenni potranno nuovamente esibire il c.d. green pass base** (certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito di vaccinazione, guarigione e tampone negativo).

L'obbligo di green pass base è stato **prorogato fino al 30 aprile 2022 anche per i lavoratori under 50** (art. 9-septies del DL n. 52/2021).

Sempre fino al 30 aprile 2022, permane l'obbligo di green pass base per l'accesso alle mense e al catering continuativo su base contrattuale.